

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020)

I termini «accordo sugli scambi e la cooperazione» sono sostituiti dai termini «accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» in tutto il testo, compreso il titolo sulla pagina di copertina e a pagina 2.

1. Pagina 2, considerando 1

anziché: «... del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e ...»

leggasi: «... del trattato sull'Unione europea (TUE), l'intenzione di recedere dall'Unione e ...».

2. Pagina 3, considerando 11

anziché: «(11) Ogniqualvolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi agli accordi, tale azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione fornire al Regno Unito le informazioni o le notifiche richieste dagli accordi, tranne nel caso in cui gli accordi si riferiscano nello specifico ad altre istituzioni, ovvero ad altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, e ...»

leggasi: «(11) Ogniqualvolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi agli accordi, tale azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione dell'Unione. Spetta pertanto alla Commissione fornire al Regno Unito le informazioni o le notifiche richieste dagli accordi, tranne nel caso in cui gli accordi si riferiscano nello specifico ad altre istituzioni o altri organi e organismi dell'Unione, e ...».

3. Pagina 4, considerando 18, quarta frase (su pagina 5)

anziché: «... Le parti dovrebbero quindi, mediante scambio di note diplomatiche, facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra. ...»

leggasi: «... Le parti dovrebbero quindi dichiarare, mediante scambio di note diplomatiche, facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra. ...».

4. Pagina 5, articolo 1, paragrafi 1 e 2

anziché: «1. È autorizzata, a nome dell'Unione, per quanto riguarda le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom, la firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, fatta salva la conclusione di detto accordo.

2. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, fatta salva la conclusione di detto accordo.»

- leggasi* «1. È autorizzata, a nome dell'Unione, per quanto riguarda le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom, la firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, con riserva della sua conclusione.
2. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, con riserva della sua conclusione.»
5. Pagina 6, articolo 3, paragrafo 1
- anziché:* «1. Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate in appresso alle lettere da a) a i), la Commissione adotta qualsiasi decisione dell'Unione di prendere tali misure, ...»
- leggasi* «1. Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate in appresso alle lettere da a) a i), qualsiasi decisione dell'Unione di prendere tali misure è adottata dalla Commissione, ...»
6. Pagina 6, articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h)
- anziché:* «g) la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] e all'articolo UNPRO.3.20 [Cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- h) l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'allineamento delle disposizioni a seguito di una procedura di arbitrato ...»
- leggasi* «g) la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione] e all'articolo UNPRO.3.20 [Cessazione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- h) l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'esecuzione a seguito di una procedura di arbitrato ...»
7. Pagina 7, articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e)
- anziché:* «d) ... a norma dell'articolo 7 [Salvaguardie] di tale allegato;
- e) sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e comunicare al Regno Unito l'intenzione di applicare l'articolo 9 ...;»
- leggasi* «d) ... a norma dell'articolo 7 [Misure di salvaguardia] di tale allegato;
- e) sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e dare notifica al Regno Unito dell'intenzione di applicare l'articolo 9 ...;»

8. Pagine 7 e 8, articolo 6, paragrafi 1 e 3

- anziché:*
- «1. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3 ...:
- a) tali disposizioni sono stipulate ...;
 - b) tali disposizioni non discriminano
3. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3 ...:
- a) tali disposizioni sono stipulate...;
 - b) tali disposizioni non discriminano ...»

- leggasi:*
- «1. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le intese di cui all'articolo AIRTRN.3 ...:
- a) tali intese sono stipulate ...;
 - b) tali intese non discriminano
3. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le intese di cui all'articolo AIRTRN.3 ...:
- a) tali intese sono stipulate...;
 - b) tali intese non discriminano ...».

9. Pagina 8, articolo 7

- anziché:*
- «... protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e di assistenza reciproca ... protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ...»

- leggasi:*
- «... protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca ... protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale ...».

10. Pagina 8, articolo 8

- anziché:*
- «1. Ogni Stato membro che intenda negoziare una disposizione bilaterale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all'articolo 7 tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali disposizioni o accordi
 2. Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di disposizione o di accordo che ne risulta.
 3. Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di disposizione o accordo ... lo Stato membro interessato può firmare e concludere la disposizione o l'accordo in questione.
 4. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia della disposizione o dell'accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se essi devono essere applicati a titolo provvisorio, entro un mese dall'inizio della loro applicazione a titolo provvisorio.»

- leggasi:*
- «1. Ogni Stato membro che intenda negoziare un'intesa bilaterale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all'articolo 7 tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali intese o accordi
 2. Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di intesa o di accordo che ne risulta.
 3. Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di intesa o accordo ... lo Stato membro interessato può firmare e concludere l'intesa o l'accordo in questione.
 4. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia dell'intesa o dell'accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se tale intesa o accordo deve applicarsi a titolo provvisorio, entro un mese dall'inizio della sua applicazione a titolo provvisorio.».

11. Pagina 9, articolo 12, paragrafi 1 e 3

- anziché:*
- «1. Purché vi sia reciprocità, gli accordi si applicano a titolo provvisorio ...
 - ...
 3. Le versioni degli accordi in lingua ... portoghese, romena, slovacca, ...»

- leggasi:*
- «1. Con riserva di trattamento reciproco, gli accordi sono applicati a titolo provvisorio ...
 - ...
 3. Le versioni degli accordi in lingua ... portoghese, rumena, slovacca, ...».
-